



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTA** la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 2, c. 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al c. 6-bis dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”*;
- CONSIDERATI** il D.P.R. n. 19/2016, il D.M. 259/2017, il D.M. 221/2023 ed il D.M. 255/2023 che individuano i requisiti d’accesso alle classi di concorso per il personale docente;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’articolo 4,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

- VISTA** l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;
- VISTA** l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata;
- VISTA** l'O.M. n. 114 del 08 giugno 2024 n. 114 contenente "Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTI** i DD.DD. n. 20087 del 29/05/2024 e n. 21588 del 07/06/2024 con il quale l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'O.M. 16 maggio 2024, n. 88;
- VISTE** le istanze degli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze pervenute per la provincia di Roma;
- VISTE** le risultanze della verifica effettuata in via amministrativa dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione e del merito, delle istanze prodotte dai candidati;
- VISTI** i decreti di esclusione disposti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei confronti degli aspiranti per carenza dei requisiti di ammissione, da intendersi qui integralmente richiamati, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte;
- DATO ATTO** che l'art. 6, c. 4, dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88 dispone che *"gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

- DATO ATTO** che l’art. 8, c. 7, dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88, dispone che “*L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*” con tutte le conseguenze di cui ai successivi cc. 8-10;
- VISTO** il proprio decreto n. 30238 del 12/08/2024 di pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) di I° e II° fascia della Provincia di Roma, per i posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola, valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTE** le ulteriori segnalazioni e reclami pervenuti da parte dagli aspiranti inclusi nelle predette graduatorie provinciali per le supplenze;
- RILEVATA** la necessità di procedere alla ripubblicazione delle suddette graduatorie;
- TENUTO CONTO** di quanto in premessa, ai fini di eventuali rettifiche in autotutela di posizioni individuali, nel principio del buon funzionamento amministrativo, ove si riscontrassero posizioni non conformi alla normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio le Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) di I° fascia della Provincia di Roma, per i posti di sostegno per tutti gli ordini di scuola, valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026. In ossequio alle norme in materia di protezione dei dati personali, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile.

Art. 2

Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell’O.M. n. 88/2024 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge n. 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Art. 3

Ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al Dirigente Scolastico, che ha effettuato i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca

*Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado di Roma e provincia
Agli aspiranti interessati
All'Albo*